

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. |
| Assicuratore | Liberty Mutual Insurance Europe SE |
| Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
| Contratto di assicurazione | Il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. |
| Contraente | Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione. |
| Deprezzamento | La diminuzione del Valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo dell'Assicuratore, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del Sinistro. |
| Franchigia | Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. |
| Furto con destrezza | Il furto commesso da chi si è introdotto nei locali dove sono collocati i Beni Assicurati senza violare le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili o di chiavi false, ovvero il furto commesso in modo clandestino e con asportazione della refurtiva da locali o aree chiuse, sempre senza violare le difese esterne |
| Indennizzo | La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro. |
| Intermediario | L'intermediario di assicurazioni al quale il Contraente ha affidato la gestione del contratto. |
| Massimale | L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione. |
| Modulo di polizza | Il documento allegato al Contratto di assicurazione che contiene i dati del Contraente/Assicurato, la decorrenza, il premio e eventuali altri dettagli del Contratto di assicurazione. |
| Oggetti fragili | Oggetti di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quegli oggetti di altri materiali che, per natura o tipo di lavorazione, presentino analoghe caratteristiche di fragilità. |
| Polizza | Il documento che prova l'Assicurazione. |
| Premio | Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore. |
| Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
| Scheda di polizza – Allegato 1 | Il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione. |

Scoperto

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sede espositiva

I locai indicati nell'Allegato 1 dove sono collocati i Beni Assicurati

Sottolimito

L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

Stima accettata

Il valore attribuito ai beni assicurati di comune accordo tra le Parti.

Terrorismo

Si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Valore di mercato

Si intende il prezzo che il mercato attribuisce ai beni assicurati nella libera trattazione di compravendita.

Condizioni Generali Comuni a tutte le Sezioni

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze

L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. L'Assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 3 Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'intermediario presso cui è assegnata la polizza oppure all'Assicuratore.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel Modulo di polizza. L'Assicurato/contraente è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e in caso di sinistro, **qual'ora il premio sia stato frazionato in più rate**, è facoltà dell'Assicuratore chiedere l'anticipato pagamento del premio totale.

Art. 4 Forma dell'assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.

In caso di recesso l'Assicuratore rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 Durata della Copertura

Salvo sia diversamente stabilito nell'Allegato 1, l'Assicurazione inizia dal momento in cui i Beni Assicurati vengono rimossi dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballati ed intraprendere il primo trasporto a cura del vettore indicato nelle Condizioni Particolari o del suo corrispondente.

L'Assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, e cessa quando i Beni Assicurati, compiuto l'ultimo viaggio, sono tolti dall'imballaggio e collocati nel luogo loro destinato.

Salvo sia diversamente stabilito nell'Allegato 1, sono compresi i danni subiti dai Beni Assicurati durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio, di allestimento e disallestimento.

Sono esclusi dalla garanzia i danni conseguenti a fatti dannosi avvenuti al di fuori del periodo di operatività della Polizza.

Art. 9 Oneri fiscali – esenzione delle imposte

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente, fermo restando che, laddove l'Assicurato o il Contraente stesso abbia rilasciato, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di esenzione fiscale dei Beni Assicurati ai sensi della normativa vigente in materia di esenzione fiscale dei beni di rilevante valore storico o artistico, il premio dovuto a fronte della presente copertura non sarà soggetto a imposte.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Art. 11 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica certificata. Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

Art. 12 Clausola Intermediario Assicurativo

Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico all'Intermediario assicurativo indicato nella stessa, di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a. ogni comunicazione effettuata all'Intermediario dall'Assicuratore si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b. ogni comunicazione effettuata dall'Intermediario del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 13 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ferma restando, ove applicabile, la competenza del foro del Consumatore ai sensi dell'art. 66 *bis* D. Lgs. 206/2005.

Art. 14 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dall'Assicuratore. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell'Assicurato.

Art. 16 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre diritto a ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni e informazioni sottoscritte da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

Luogo e data

Il Contraente

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze; Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio; Art. 5 Aggravamento del rischio; Art. 7 Recesso in caso di sinistro; Art. 13 Foro competente;

Luogo e data

Il Contraente

TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Assicuratore ha accettato di prestare la garanzia assicurativa sulla base della richiesta che gli è pervenuta e sulla base di tutte le informazioni relative al rischio che gli sono state fornite.

Art. – 1 Rischi assicurati

La presente assicurazione dedicata alle mostre d'arte, assicura i beni, elencati nella Scheda di polizza - Allegato 1 aventi valore storico, artistico, archeologico, etnoantropologico o altri oggetti da collezione, messi a disposizione dall'Assicurato nell'ambito di esposizioni temporanee. La copertura assicurativa è prestata nella forma "all risks": si intendono pertanto coperti tutti gli eventi non espressamente esclusi a termini di Polizza.

La garanzia opera durante il trasporto dei Beni Assicurati alle condizioni indicate nel **comma b – Trasporti dell'Art. 4 Condizioni essenziali**, nonché durante la giacenza dei Beni Assicurati all'interno dei locali della Sede Espositiva, alle condizioni indicate nel **comma c) Copertura Giacenza: Misure di protezione e prevenzione dell'Art. 4 Condizioni essenziali**. La Copertura Giacenza vale esclusivamente per l'ubicazione nella Sede Espositiva specificata in Polizza.

Nei limiti ed in conformità alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Particolari eventualmente pattuite, l'Assicuratore si obbliga pertanto ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da eventi accidentali o dolosi non espressamente esclusi, che provochino la distruzione od il danneggiamento dei Beni Assicurati descritti e valorizzati nell'elenco allegato alla presente Polizza e nei certificati di assicurazione eventualmente emessi.

Il Facility Report del luogo espositivo è accettato dall'Assicuratore, costituisce la base della presente Assicurazione e ne forma parte integrante.

Art. – 2 Esclusioni

Sono esclusi dalla presente assicurazione:

a) le perdite e i danneggiamenti causati o risultanti da:

- (1) i danni causati da stato di conservazione, progressivo deterioramento del Bene Assicurato conseguente a difetto intrinseco del bene medesimo, vetustà, muffa, usura, ruggine, ossidazione; i danni causati da roditori, trali, tarme o altri insetti e parassiti;
- (2) danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee o inadeguate alla natura e al valore dei Beni Assicurati; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare i Beni Assicurati;
- (3) danni causati dall'esposizione a gelo, calore, variazioni di temperatura, condensazione, umidità e radiazioni luminose, intendendosi per tali le radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse;

b) Le perdite, i danneggiamenti direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento o contaminazione, qualsiasi sia la causa dell'inquinamento o contaminazione;

c) Perdite o danni da o su veicolo incustodito;

d) I danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;

e) L'ammontare di eventuale franchigia o scoperto indicato nella Scheda di polizza – Allegato 1, per singolo sinistro;

f) Le misteriose sparizioni, gli ammanchi constatati in sede di verifica o di inventario e gli smarrimenti;

g) I danni direttamente od indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o dal Contraente o delle persone delle quali devono rispondere a norma di Legge;

h) Le perdite, i danneggiamenti causati da o conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni o proprietà derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali o di qualunque governo;

i) Le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità ed operazioni belliche (sia che la guerra sia stata o meno dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, colpi di stato civili, politici e militari, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato civile, politico o militare;

l) Le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti ad atti di terrorismo;

m) I danni direttamente od indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da:

radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.

- n) I danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.
- o) I danni alle opere esposte all'aperto;
- p) I danni verificatisi in occasione Terremoti, di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta, salvo quanto previsto all'Art. 5 dei Termini e condizioni particolari.
- q) I danni conseguenti a furto con destrezza, salvo quanto previsto all'Art. 6 dei Termini e condizioni particolari.

Art. – 3 Base di valutazione

- a) L'Assicuratore risarcirà i valori concordati, indicati nella Scheda di polizza – Allegato 1. Comunque, in caso di perdita o danno parziali ad uno qualunque dei beni assicurati, l'ammontare liquidabile sarà costituito dai costi e dalle spese di riparazione/restauro più il deprezzamento derivato se quantificato, **ma in nessun caso potrà eccedere il valore concordato.**
- b) In caso di perdita o danneggiamento di uno o più articoli il cui valore è incrementato dal fatto di essere parte di un set o parure, la liquidazione effettuata ai sensi della presente assicurazione terrà conto di tale incremento di valore.
- c) **In nessun caso l'Assicuratore è responsabile per importi superiori ai limiti di risarcimento indicati nella Scheda di polizza - Allegato 1.**
- d) Dopo che l'Assicuratore avrà liquidato l'intero ammontare assicurato per qualunque articolo, set o parure, **essi ne diventeranno i legittimi proprietari e si riserveranno il diritto di entrare in possesso di tale articolo, set o parure.**

Art. – 4 Condizioni essenziali

Qualsiasi cosa che segue, da fare od adempiere da parte dell'Assicurato, **sarà pregiudiziale della validità della presente copertura ed agli obblighi dell'Assicuratore:**

a) Obblighi di diligenza

L'Assicurato deve prendere tutte le ragionevoli precauzioni e misure per proteggere i beni assicurati, affinché gli stessi siano mantenuti in buone condizioni.

b) Trasporti

Durante il trasporto dei Beni Assicurati, la garanzia è prestata alle condizioni descritte nei paragrafi che seguono:

Sono pertanto esclusi dalla copertura i danni verificatisi quando non siano state osservate tutte le condizioni sotto descritte.

Tutti i trasporti

a) l'imballaggio, deve essere di tipo professionale, idoneo alla tipologia dei Beni Assicurati ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, anche in relazione al tipo di trasporto effettuato;

b) durante la giacenza in corso di transito, nella quale i Beni Assicurati rimangono in consegna al vettore/spedizioniere o ad altri depositari in genere, detti Beni devono essere custoditi in locali chiusi, protetti da sistema di allarme collegato, con ponte radio bidirezionale o combinatore GSM, al almeno 2 utenze di rete fissa, ad Istituto di vigilanza e/o alle forze dell'Ordine;

Trasporti su strada

a) i Beni Assicurati devono essere collocati in veicoli aventi vani di carico senza finestre, interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste; i veicoli sono considerati incustoditi quando a bordo del veicolo manca la presenza fisica dell'Assicurato o suoi dipendenti o collaboratori, ovvero del vettore, suoi dipendenti, collaboratori o corrispondenti oppure, infine, dell'organizzatore della mostra, suoi dipendenti o collaboratori.

b) per i Beni Assicurati del valore compreso fino al limite massimo per singolo autocarro indicato **nell'Allegato 1**, i trasporti devono essere effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo, muniti di telefono cellulare collegato alla rete mobile, che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro; eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso con registrazione degli eventi;

c) l'Assicuratore si riserva il diritto di imporre una scorta tecnica o armata qualora durante il trasporto ravvisi un aumento di rischio sotto il profilo della sicurezza.

Trasporti a mezzo ferrovia

Devono essere adoperati vagoni chiusi, dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati.

Trasporti a mezzo aereo

A miglior precisazione e parziale deroga di quanto indicato all'art.2 Esclusioni comma a) punto 3 sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

Trasporto con barca in laguna e a mezzo veicoli imbarcati su traghetti

La copertura viene estesa al trasporto di oggetti collocati su barche/motoscafi – limitatamente alla città di Venezia – e al trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti, a condizione che il trasporto sia effettuato secondo le modalità sotto precisate:

Trasporto a mezzo barche/motoscafi – limitatamente alla città di Venezia: i Beni Assicurati, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto “tipo di imballaggi”, dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d'acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti/imbarcazioni dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d'arte e benevisio alla Società) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.

Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti – dovranno essere osservate le prescrizioni previste in relazione al trasporto su strada con esclusione dell'obbligo di sorveglianza continua. Ai fini dell'operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.

Clausole applicabili al trasporto

A seconda dei mezzi utilizzati per il trasporto dei beni assicurati e delle modalità di esecuzione dello stesso: relativamente ai trasporti effettuati all'interno **del territorio italiano**, la presente garanzia assicurativa si intende prestata anche in base alle Clausole sotto riportate, se applicabili in relazione al tipo di trasporto effettuato:

- Clausola ANIA 98/01 Merci I Pieno Rischio
- Clausola ANIA 98/05 Rischi Scioperi sopra merci
- Clausola ANIA 98/06 Rischi Guerra e mine sopra merci (operante limitatamente al trasporto marittimo, via traghetto, aereo o per acque interne)
- Cargo ISM Endorsement ed. 1.05.98
- relativamente ai trasporti internazionali, la presente garanzia assicurativa si intende prestata anche in base alle Clausole sotto riportate, se applicabili in relazione al tipo di trasporto effettuato:
- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.09
- Institute Cargo Clauses (Air) ed. 1.1.09
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.09
- Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.09
- Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.09
- Institute War Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.09
- Cargo ISM Endorsement ed. 1.05.98

Resta comunque inteso che, in caso di conflitto fra le clausole sopra elencate e le Condizioni Generali Comuni a tutte le Sezioni prevarranno queste ultime.

c) Copertura Giacenza: Misure di protezione e prevenzione

Durante la giacenza dei Beni Assicurati **la garanzia è prestata a condizione che:**

i locali della Sede Espositiva dove sono collocati i Beni Assicurati siano ubicati in fabbricati costruiti con e coperti di materiali incombustibili, anche con l'impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto; nei locali della Sede Espositiva siano presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione, salvo quanto eventualmente previsto ad integrazione e/o deroga nelle Condizioni Particolari:

- robusti serramenti di legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza a più mandate o bloccati da idonei congegni interni manovrabili esclusivamente dall'interno, a presidio degli accessi;
- robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno, o inferriate fisse a protezione di finestre o altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- sorveglianza interna mediante sistema di telecamere con registrazione degli eventi;

- impianto automatico di allarme antifurto collegato tramite ponte radio bidirezionale o combinatore telefonico GSM ad almeno 2 utenze di rete fissa, con Istituto di vigilanza /sorveglianza privata e/o con le Forze dell'Ordine, nonché personale addetto alla sicurezza;

- servizio di sorveglianza costante all'interno di ogni sala espositiva durante le ore di apertura al pubblico;

- i mezzi di prevenzione e protezione sopra descritti devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. **Sono pertanto esclusi, ferme le previsioni di cui all'art. 8 Procedura per la valutazione del danno, delle presenti Condizioni di Assicurazione, i danni conseguenti al furto avvenuto quando non siano operanti le prevenzioni e le protezioni sopra indicate;**

qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, **tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività, fermo comunque l'obbligo di sorveglianza e/o telesorveglianza se previsti;** i sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.

In caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa, del funzionamento di tali apparati, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei Beni Assicurati fino al ripristino dello stato originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l'obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato all'Assicuratore entro 24 ore dal momento in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza; durante i periodi di chiusura dei locali della Sede Espositiva o comunque di assenza di personale all'interno di tali locali, devono essere attivati tutti i mezzi di prevenzione e protezione sopramenzionati. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a due ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria.

Non deve essere permesso ai visitatori di usare, toccare, spostare o maneggiare i Beni Assicurati; gli oggetti di piccole dimensioni devono essere collocati in vetrine o teche chiuse ed ancorati a pareti o basamenti. Per oggetti di piccole dimensioni si intendono quelli con dimensioni inferiori a cm 35 (altezza), cm. 25 (larghezza) e cm. 25 (profondità); gli Oggetti Fragili devono essere custoditi entro mobili o teche e collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale, in tal caso la copertura è estesa ai danni conseguenti alla rottura accidentale degli stessi dovuta a cadute o urto di persone, animali o cose.

Sono pertanto esclusi dalla copertura i danni verificatisi quando non siano state osservate tutte le condizioni sopra descritte.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2 Esclusioni comma a) punto 3, la copertura Giacenza si estenderà ai danni derivanti da umidità o da variazioni di temperatura, solo se i locali ove sono collocati i Beni Assicurati sono dotati di un impianto efficace per la manutenzione e controllo delle condizioni di umidità e temperatura e i danni sono conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento. In caso di guasto o malfunzionamento di suddetto impianto, l'Assicurato deve informare l'Assicuratore e procedere alla riparazione entro 48 ore, pena la decadenza della garanzia.

d) Cambiamento nelle circostanze

L'Assicurato deve informare l'Assicuratore, non appena è ragionevolmente possibile, di qualsiasi cambiamento nelle circostanze che possa influire materialmente sulla presente assicurazione.

e) Operatività in caso di furto

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli Enti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche);
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.

Se per tutti gli Enti assicurati o per parte di essi sono previste in Polizza particolari difese interne, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, ha violato tali difese come previsto alla lettera a).

Art. 5 – Terremoto

Sono altresì coperti dalla garanzia i danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati da **terremoto**, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia,

le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Art. 6 – Furto con destrezza

La Copertura Giacenza si estende al furto con destrezza solo se il furto sia constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, risulti commesso durante l'orario di esposizione al pubblico e a condizione che in ogni locale della Sede Espositiva vi sia la presenza costante di almeno un custode preposto e identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti, da parte di personale specificamente preposto alla funzione.

Art. 7 – Beni riacquistati

L'Assicurato avrà il diritto di riacquistare dall'Assicuratore ogni bene recuperato per il quale sia stata risarcita l'intera somma assicurata, pagando il minore tra:

- l'importo liquidato per il sinistro più gli interessi dalla data di liquidazione, sulla base di un tasso bancario pertinente, più le spese di perizia e di recupero;
- il valore di mercato al momento del recupero.

L'Assicuratore notificherà all'Assicurato, tramite lettera al suo ultimo indirizzo conosciuto, il diritto di riacquistare i beni recuperati e **l'Assicurato avrà 60 giorni di tempo dalla data di notifica per esercitare il proprio diritto.**

Art. 8 – Clausola assicurazione per conto di chi spetta

La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In deroga a quanto previsto dall'art. 1891 secondo comma cod. civ., si conviene tuttavia che tutti i diritti e le azioni derivanti all'Assicurazione non potranno essere esercitati che dal Contraente.

In caso di sinistro, i terzi titolari dell'interesse assicurato parteciperanno con il Contraente e l'Assicuratore alla nomina dei periti ai sensi **dell'art. 9 Procedura per la valutazione del danno**, Resta comunque inteso che l'indennizzo che sarà stato liquidato in contraddittorio ai sensi **dell'art. 9 Procedura per la valutazione del danno** non potrà essere versato se non nei confronti o col consenso dei terzi titolari dell'interesse assicurato.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 9 – Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati con apposito atto, uno all'Assicuratore ed uno dal Contraente, ferma restando la partecipazione dei terzi interessati come stabilito **Art. 8 Clausola assicurazione per conto di chi spetta.**

In caso di disaccordo, i due Periti devono nominarne un terzo, redigendo apposito verbale che viene sottoscritto da entrambi. Il terzo Perito interviene soltanto sulla materia su cui vi sia disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà al Contraente e/o al terzo interessato, conferendo questi all'Assicuratore la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre dall'indennizzo la quota a loro carico.

I risultati delle operazioni peritali, raggiunti di comune accordo ovvero a maggioranza dai Periti, sono raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) redatto in doppio esemplare. Tali risultati, per quanto attiene alla quantificazione del danno sono vincolanti per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla purché tale rifiuto sia attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo.

Art. 10 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 9.
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.7 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 11 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) come previsto dall'art. 1914 cod. civ., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i Beni Assicurati;
- b) notificare al vettore per iscritto, al momento della consegna del bene, qualsiasi mancanza o danno subito dai Beni assicurati durante il trasporto e ottenere un avviso di ricevimento scritto.
- c) ai sensi dell'art. 1913 cod. civ., dare avviso del sinistro all'Assicuratore entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, a mezzo raccomandata, e-mail, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;

Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti :

**Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124
Fax +39 02 2626 0935
sinistri.lsm@legalmail.it**

- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione dell'Assicuratore o dei Periti i suoi registri, conti, fatture, condition report / scheda conservativa o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi, nonché, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del sinistro.
- f) attendere l'autorizzazione scritta da parte dell'Assicuratore per provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei Beni oggetto del sinistro.
- g) in caso di garanzia prestata **"a valore dichiarato"**, fornire la prova dell'esistenza, dell'autenticità, della provenienza e del reale **valore commerciale** dei Beni smarriti, sottratti o danneggiati.

L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 12 – Richiesta Fraudolenta

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.

Art. 13 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui **Art. 8 Procedura per la valutazione del danno**.

A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario in favore dell'Assicuratore alla proprietà del bene medesimo, con facoltà dell'Assicuratore stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.

Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, l'Assicuratore corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.

Art. 14 – Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale del Bene Assicurato l'Assicuratore corrisponde una somma pari al **valore commerciale** del Bene nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento, l'Assicuratore, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

-o la differenza tra il **valore commerciale** che il Bene Assicurato aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello del Bene nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

-o il costo del restauro (eseguito previa autorizzazione dall'Assicuratore stessa) più il **Deprezzamento**.

Se l'Assicurazione è a **Stima Accettata**, valore commerciale attribuito ai Beni Assicurati è quello di detta stima ai sensi e per gli effetti dell'art. 1908, 2° comma, cod. civ.

In caso di sinistro che colpisca un Bene Assicurato facente parte di un insieme (parure, coppia o serie identificabili come opera unica), l'indennizzo sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della parure, coppia o serie, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parure e/o serie.

Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 – Assicurazione parziale

Salvo diverso accordo, se l'assicurazione copre solo una parte del valore che i Beni Assicurati avevano al momento del sinistro, l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità dei Beni Assicurati l'Assicurazione sia prestata in base a Stima Accettata. Se la stima riguarda solo una parte dei Beni Assicurati, il criterio di cui al paragrafo precedente si applica per la parte restante.

Art. 17 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod. civ., l'Assicuratore non può essere tenuta a pagare un importo superiore alla somma assicurata.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare all'Assicuratore né in tutto né in parte i Beni residuati o salvati dal sinistro.

Art. 18 – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso all'Assicuratore entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora, prima del recupero, all'Assicuratore abbia indennizzato integralmente il danno a termini di Polizza, tali Beni saranno diventati di sua proprietà. L'Assicuratore avrà però facoltà di consentire all'avente titolo di riacquistarne la proprietà, previa restituzione dell'intero importo liquidato a titolo di indennizzo, oltre alle spese eventualmente sostenute dall'Assicuratore per il recupero.

Qualora l'Assicuratore abbia liquidato solo parzialmente il danno, i Beni recuperati restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire all'Assicuratore l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo.

Ove i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, l'Assicuratore è tenuto ad indennizzare, per i Beni recuperati, soltanto i danni causati dal sinistro. Se i Beni recuperati risultassero di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la stima del danno, tali Beni restano nella disponibilità dell'avente titolo, che dovrà restituire all'Assicuratore l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo, fermo l'obbligo dell'Assicuratore di indennizzare soltanto i danni causati dal sinistro.

Luogo e data

Il Contraente

ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

Art. 19 – Esclusione Cyber e Data informations

A. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti da:

1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer o processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
2. qualsiasi virus informatico o malicious code;
3. qualsiasi informazione falsa diffusa attraverso la rete informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.

B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applica a una perdita fisica altrimenti coperta ai beni assicurati causata direttamente da furto, rapina, furto con scasso o altri atti criminali se:

4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, un malicious code, un virus o un processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato per commettere atti di furto, furto con scasso, rapina, o altri atti criminali;

e

5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato, la proprietà dell'Assicurato o a una delle ubicazioni indicate nel presente documento.

L'onere della prova è a carico dell'Assicurato.

C. In nessun caso pagheremo alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque siano archiviati.

Art. 20 – Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

- da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
- da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
- dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 21 Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Luogo e data

Il Contraente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 e 1469 bis e segg. del Codice Civile l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza "Exhibition" e di approvare specificamente le seguenti disposizioni:

Termini e condizioni particolari: Art. 2 Esclusioni; Art. 3 Base di valutazione; Art. 4 Condizioni essenziali: a) Obblighi di diligenza; b) Trasporti; c) Copertura Giacenza: Misure di protezione e prevenzione; d) Cambiamento delle circostanze; e) Operatività in caso di furto; Art. 6 – Furto con destrezza,

Norme in caso di sinistro: Art. 9 Procedura per la valutazione del danno; Art. 10 Mandato dei periti; Art. 11 Obblighi in caso di sinistro; Art. 12 Richiesta fraudolenta; Art. 13 Pagamento dell'indennizzo; Art. 14 Determinazione dell'indennizzo; Art. 15 Esagerazione dolosa del danno; Art. 16 Assicurazione parziale; Art.17 Limite massimo di indennizzo; Art. 18 Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.

Esclusioni aggiuntive: Art. 19 – Esclusione Cyber e Data informations; Art. 20 – Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche; Art. 21 Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Luogo e data

Il Contraente

Mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.